

rateazione del debito fiscale, è chiaro che si era anche ritenuto che il contribuente non intendesse ricorrere ad espedienti per esimersi dai suoi doveri tributari. Ma allora, perché procedere al fermo dei veicoli, che erano, per l'azienda del contribuente, strumenti essenziali di lavoro, rischiando di farla fallire? E, soprattutto, perché rifiutare l'assenso alla revoca del procedimento cautelare, richiesto dall'esattore, dato che le rate fino a quel momento scadute erano state regolarmente pagate? Un simile comportamento era manifestamente in contrasto col principio di cui all'art. 10, comma 1°, della L. n. 212 del 2000 secondo cui *i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*, nonché con la norma del 6° c. dell'art. 13 della stessa legge che affida al Garante del Contribuente il compito di intervenire ove si riscontri un comportamento (dell'Ufficio Fiscale) tale da incrinare il rapporto fiduciario tra contribuenti e Fisco. Nel caso di specie, l'Ufficio fiscale è inizialmente rimasto sordo alle nostre argomentazioni, ma in seguito l'esattore ci ha comunicato che il fermo dei veicoli era stato revocato..

Resta da considerare il problema dell'accollo delle spese di iscrizione e cancellazione delle misure cautelari laddove il debito fiscale risulti essere inesistente o di importo assai inferiore a quello richiesto; in questi casi gli Uffici Finanziari sono infatti molto restii ad accogliere le domande del contribuente di esser esonerato da spese effettuate per errore degli Uffici stessi. Questo aspetto del problema dovrebbe peraltro trovare una soluzione attraverso i ricorsi alle Commissioni Provinciali, che, secondo la dottrina, saranno certamente competenti anche per decidere sulle domande di risarcimento dei danni per ingiusta attuazione di questi provvedimenti cautelari.

Può darsi che alcuni dei problemi relativi alle misure cautelari si avviino ad una soluzione pratica. In un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Mattino" del 6-9-2007, l'amministratore delegato di Equitalia, la più importante delle istituzioni pubbliche che hanno recentemente sostituito gli esattori privati, ha dichiarato che *"al di sotto dei 500 Euro non ci sarà procedura esecutiva, ed il cittadino riceverà un avviso bonario Le ipoteche sugli immobili le useremo solo per gli importi oltre i 10.000 Euro"*. Non ci resta che sperare che queste promesse siano mantenute.

2.11 – Il problema dell'accertamento dei redditi nei confronti delle società di persone, ed, in particolare, delle società in accomandita semplice.

L'accertamento dei redditi delle società di persone si riflette necessariamente sul reddito dei loro soci, in quanto reddito di partecipazione "pro-quota", che va ad aggiungersi agli altri eventuali loro redditi personali. Il problema che sorge a questo proposito è quello della salvaguardia dei diritti dei soci stessi, per i quali, non è prevista la notifica degli atti con i quali l'Amministrazione Finanziaria contesta le dichiarazioni presentate dagli amministratori. Può quindi avvenire che i soci che non svolgano funzioni di amministratori – in particolare gli accomandanti nelle S.a.s. – ignorino completamente gli accertamenti di maggiori redditi della società rispetto a quelli denunziati, e si trovino a dover subire il corrispondente aumento dei loro redditi personali e delle conseguenti imposte da pagare, senza avere la minima possibilità di far valere al riguardo le loro ragioni. Ciò perché la legge prevede che l'accertamento fiscale sia notificato solo alla società. Fino a qualche tempo fa se ne traeva la conseguenza che i singoli soci non potessero – anche se avvertiti del fatto – inoltrare al riguardo dei ricorsi, contestando l'accertamento d'ufficio, qualora l'amministratore non avesse a ciò provveduto.

Questa situazione era inaccettabile; non è infatti ammissibile che un cittadino sia assoggettato a sua insaputa ad oneri fiscali senza avere alcuna possibilità di avanzare contestazioni. Pronta è stata la reazione della dottrina e della giurisprudenza. Secondo la Corte Suprema di Cassazione (sentt. 24-3-2003 n.

4271 e 7-10-2005 n. 19604) – che ha fatto seguito ad una serie di decisioni delle Commissioni Tributarie - occorre fare una netta distinzione tra la posizione della società e quella del socio, e ***si deve attribuire a quest' ultimo il diritto di contestare autonomamente anche nel merito la rettifica del reddito di partecipazione, indipendentemente dal fatto che l'accertamento a carico della società sia divenuto definitivo; ciò perché tutte le norme che prevedono responsabilità di soggetti dell' ordinamento devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità ad ogni soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita, quale diritto inviolabile, dall' art. 24 della Costituzione.***

Peraltro esistono ancora degli Uffici che resistono nelle vecchie posizioni, rifiutando di adeguarsi all'insegnamento giurisprudenziale ed alla prassi, instaurata recentemente dall'Agenzia delle Entrate in conformità dell'orientamento della giurisprudenza (che prevede che gli accertamenti fiscali in questione siano sempre notificati a tutti i soci, per dare agli stessi la possibilità di interloquire). Casi del genere si sono recentemente presentati anche al Garante del Piemonte; alcuni Uffici Fiscali hanno rifiutato di accettare le contestazioni degli accertamenti presentate da soci accomandanti che solo tardivamente – non certo per loro colpa od inerzia - avevano avuto conoscenza di un accertamento del reddito notificato solo alla società. Alcune di queste pratiche sono ancora in corso, e gli Uffici in questione appaiono attestarsi su di una linea di formalismo burocratico, rifiutando anche di accettare l'attivazione di procedure di autotutela. È vivamente auspicabile che un nuovo intervento delle autorità centrali risolva definitivamente il problema.

3 – I mezzi teoricamente necessari per consentire all'Ufficio di svolgere il suo compito, ed i mezzi messi concretamente a sua disposizione. – Le modifiche normative ed amministrative ritenute indispensabili per il corretto funzionamento e per l'adeguata valorizzazione dell'Istituto del Garante.

3.1 – La dotazione di mezzi teoricamente necessaria.

Per poter adeguatamente funzionare, l'Ufficio del Garante dovrebbe essere munito, a nostro avviso, delle seguenti dotazioni:

a) Locali situati in centro, facilmente reperibili e raggiungibili dal pubblico, e separati da quelli degli Uffici Finanziari, per sottolineare l'indipendenza dei Garanti. Questi locali dovrebbero essere decorosi, adeguatamente ammobiliati, muniti di riscaldamento e di condizionamento d'aria e dei necessari collegamenti telefonici ed informatici. Il numero dei vani può ovviamente variare a seconda del carico di lavoro degli Uffici; per gli Uffici che svolgono un numero di pratiche superiore alle 300 all'anno, si ritengono necessarie almeno 4 stanze (Presidenza, Uffici dei Componenti, Segreteria principale e luogo di lavoro del residuo personale);

b) Il personale, negli Uffici con alto flusso di lavoro, non dovrebbe essere inferiore a tre soggetti (ciò anche per consentire adeguate turnazioni per i periodi di ferie, malattie etc.; di essi almeno, ma preferibilmente due (il segretario capo del il suo vice) dovrebbero possedere un'adeguata qualificazione professionale. Il personale dovrebbe essere adeguatamente compensato per il suo lavoro, con riconoscimento – almeno per il segretario capo – di un ruolo direttivo; in ogni caso non dovrebbe subire discriminazioni rispetto al trattamento dei dipendenti degli Uffici Finanziari, in punto straordinari, *fringe benefits*, ecc. Ove ciò non avvenga, esiste il rischio di una “fuga” degli elementi migliori da questi specifici incarichi.

c) Gli uffici dovrebbero essere dotati dei seguenti mezzi: Personal Computer in numero pari a quello delle persone che vi prestano servizio; i P.C. dovrebbero essere moderni e forniti di *software* recente, e dovrebbero essere collegati ad Internet, all'*intranet* del Ministero dell'Economia, ed alle banche dati ministeriali (in particolare,

all'Anagrafe Tributaria). I P.C. dovrebbero essere adeguatamente muniti di stampanti, e sarebbe opportuno almeno uno scanner. Ogni scrivania dovrebbe essere munita di un telefono utilizzabile anche per chiamate extraurbane. L'Ufficio dovrebbe essere dotato di un apparato fax, in grado di ricevere e trasmettere. Per tutti questi apparati dovrebbe essere garantita un'adeguata manutenzione.

d) L'Ufficio dovrebbe essere dotato di un fondo per le spese correnti, del quale, ovviamente, dovrebbe essere reso annualmente un preciso e dettagliato rendiconto. In mancanza di ciò, l'Ufficio dovrebbe essere fornito di tutto il materiale di cancelleria occorrente. All'Ufficio dovrebbe essere assicurata un'adeguata dotazione di testi giuridici e di giornali e riviste specializzati.

e) Non riteniamo necessaria, almeno per ora, un'auto di servizio, che implicherebbe anche la disponibilità di un autista. Dovrebbe tuttavia essere assicurata l'indennità ed il rimborso delle spese per trasferte che devono essere eseguite, affinché il Garante possa assicurare con periodiche ispezioni il controllo sul funzionamento degli Uffici Fiscali periferici; ispezioni che potrebbero essere eseguite dai componenti dell'Ufficio con la propria autovettura. Ogni Ufficio dovrebbe poter disporre di un fondo per le trasferte e le missioni da eseguire per cause di servizio.

3.2 – La situazione attuale dell'Ufficio piemontese del Garante del Contribuente.

La situazione dell'Ufficio del Garante per il Piemonte è piuttosto lontana da quella ideale sopra descritta.

I locali (tre stanze) sono accettabili, sufficientemente decorosi e discretamente arredati, a parte l'assenza del condizionamento d'aria presente in tutti gli altri uffici dello stabile; ma sono situati in estrema periferia, e sono inseriti nella sede di un ufficio operativo dell'Agenzia delle Entrate (Torino 3), talché i contribuenti che vi accedono sono di solito persuasi di trovarsi di fronte ad uno dei tanti uffici dell'Agenzia, e non certo ad un organismo indipendente.

Il personale è attualmente insufficiente, in relazione al forte aumento del flusso di lavoro verificatosi negli ultimi anni; è costituito dal segretario capo – elemento assai valido – e da un solo altro impiegato, non all'altezza del primo; le promesse di inviarci una terza persona non sono state, fino ad ora, onorate, anche se vi sono speranze di una soluzione non lontana di questo problema. Il trattamento del personale, specie in relazione a straordinari e ad altri benefici, non è all'altezza di quello normale dei dipendenti dell'Agenzia; l'effetto di questa situazione è che sono pochi gli impiegati che gradiscono venire e permanere nel nostro Ufficio.

La dotazione di mezzi è discreta, ma al nostro Ufficio sono sistematicamente riservati i p.c. e le stampanti più vecchi; il fax funziona "a singhiozzo", e l'assistenza tecnica su questi strumenti è mediocre. Manca il collegamento diretto con le banche dati. La dotazione di oggetti di cancelleria e simili, pur non molto lusinghiera, può considerarsi sufficiente; assai carente, invece, è la dotazione di testi giuridici, e soprattutto di riviste e giornali specializzati.

Infine, finché non sarà adeguatamente affrontato il problema delle missioni e delle trasferte, è fortemente menomata la possibilità per il nostro Ufficio di effettuare controlli sul funzionamento degli Uffici Finanziari periferici (si ricordi che la Regione Piemonte è molto estesa, e che esistono uffici che distano anche più di 100 chilometri da Torino). Si sente fortemente, in particolare a questo riguardo, la mancanza di un fondo spese, anche modesto, ma che possa essere amministrato direttamente, in relazione alle reali esigenze dell'Ufficio, senza attese interminabili e senza il rischio di rifiuti immotivati. Attualmente, a seguito di alcune circolari ministeriali e della direzione dell'Agenzia delle Entrate che imponevano a tutti i costi una riduzione delle spese, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di trasferta, o un'indennità per l'uso della macchina personale, sono quasi inesistenti.

Per finire, sarebbe necessario che i compensi stabiliti dalla legge per i componenti dell'Ufficio fossero pagati con regolarità — ciò che attualmente non avviene.

3.3 - Le modifiche normative che riteniamo indispensabili affinché i Garanti del Contribuente possano svolgere adeguatamente i compiti che sono loro affidati.

Nelle relazioni degli scorsi anni, alle quali si fa rinvio per maggiori approfondimenti, erano stati segnalati i seguenti punti:

- La necessità di fornire gli Uffici del Garante di maggiori mezzi, materiali e personali e di un fondo per le spese correnti (attualmente gli uffici del Garante non dispongono di un solo centesimo, e dipendono dalle Agenzie Regionali delle Entrate per ogni loro necessità);
- L'esigenza di prevedere, per ogni Ufficio del Garante, dei componenti supplenti in grado di integrarlo in caso di prolungate assenze dei titolari;
- L'inopportunità del fatto che debba essere l'Agenzia delle Entrate, e cioè proprio l'Ente maggiormente sottoposto al controllo del Garante, a fornire allo stesso i mezzi per funzionare, (situazione che rischia di menomare gravemente l'indipendenza degli Uffici del Garante), e la conseguente necessità di trasferire la gestione degli Uffici del Garante al Dipartimento per le Politiche Fiscali, come già è avvenuto per le Magistrature Tributarie;
- La necessità di chiarire il problema della competenza dei Garanti anche in ordine ai tributi degli Enti locali, e conseguentemente di precisare i rapporti tra i Garanti ed i Difensori Civici; ciò, in particolare, con riferimento al fatto che alcune Regioni hanno deciso di istituire, per i tributi locali, un proprio Garante che si identifica di solito col difensore civico;
- La necessità di aumentare e meglio definire i poteri dei Garanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, specie in riferimento all'attivazione delle procedure di autotutela, fissando, tra l'altro, *l'obbligo preciso dell'Amministrazione di fornire sempre tempestive risposte motivate alle richieste dei Garanti*, consentendo a questi ultimi *l'attivazione di autotutela in relazione a tutti gli atti di qualunque genere dell'Amministrazione*, e soprattutto stabilendo **la sospensione dei termini per ricorrere alle Commissioni Tributarie in pendenza dei procedimenti davanti ai Garanti**;
- La necessità di chiarire meglio i rapporti tra gli Uffici del Garante e le Commissioni Tributarie;
- L'opportunità di dare una veste ufficiale all'organizzazione che i vari Uffici Italiani del Garante si sono spontaneamente dati, in modo da consentire un coordinamento dell'attività dei vari Uffici locali.

Questi punti erano stati presi accolti, nella scorsa legislatura, dalla proposta di legge n. 5313 presentata dagli On. Benvenuto, Lettieri ed altri, che era stata esaminata ed approvata con voto *bi-partisan* dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ma che non aveva fatto in tempo ad essere votata dall'aula e ad essere trasferita al Senato della Repubblica. In questa proposta di legge era contenuta anche una norma transitoria che unificava le scadenze dei mandati di tutti i Garanti (che, avendo ricevuto l'incarico in date diverse, scadono e sono rinnovati in date diverse), e fissava una data uguale per tutti per la presentazione delle relazioni. Questa proposta di legge è stata ripresentata nell'attuale legislatura; ma nella situazione che si prospetta mentre la presente relazione viene redatta (in particolare, nell'ipotesi di uno scioglimento del Parlamento) non ci siano molte speranze di un esame tempestivo e di una approvazione. Non ci resta quindi che sperare che questi progetti di riforma non vengano abbandonati; queste riforme sono indispensabili, se si vuole rendere realmente vitale l'istituto del Garante.

3.4 – Altre innovazioni nella disciplina del Garante che sono necessarie ed urgenti, e che non implicano delle modifiche legislative.

Nelle relazioni degli scorsi anni, avevamo posto in risalto altre innovazioni che riteniamo tuttora necessarie, che potrebbero essere realizzate con provvedimenti amministrativi (e che per questo motivo non erano state inserite nelle proposte di legge sopra ricordate). Più precisamente, avevamo chiesto – e continuiamo a chiedere:

- che sia realizzato in tempi brevi **il collegamento degli Uffici del Garante con l'Anagrafe Tributaria e con tutte le altre banche dati dell'Amministrazione Finanziaria** (rammentiamo al riguardo che i Garanti hanno in ogni caso il diritto di aver accesso alle informazioni contenute nelle suddette banche dati, e che in particolare la consultazione dell'anagrafe tributaria è essenziale per l'impostazione di quasi tutte le pratiche);
- che, oltre a rendere *più regolare il pagamento dei compensi ai componenti degli Uffici*, sia risolto il problema delle **indennità di trasferta** per gli spostamenti effettuati per cause di servizio, precisando quando l'indennità in questione spetta e quando no, e chi ha l'autorità di decidere sulla necessità della trasferta;
- che sia fornito a tutti i componenti degli Uffici del Garante **un documento ufficiale d'identità** che ne certifichi il grado e la funzione,
- che sia data *maggiore visibilità e pubblicità* all'azione dei Garanti, attraverso comunicati stampa, organizzazione di convegni di studi, etc.

Anche su questi punti non ci sembra necessaria un'analisi approfondita; può essere sufficiente il richiamo alle argomentazioni ampiamente sviluppate tutte le relazioni precedenti.

4 – Segnalazioni e richieste di contribuenti che presentano un particolare interesse.

4.1 – Abbiamo ricevuto numerose proteste di contribuenti, e soprattutto di commercialisti, per i gravi ritardi con cui sono stati pubblicati i modelli per la comunicazione degli Studi di Settore, nonché la circolare n. 31 dell'Agenzia delle Entrate contenente le relative istruzioni. Le doglianze in questione ci sono parse pienamente fondate, ma il problema non poteva essere risolto in sede locale; abbiamo quindi trasmesso le segnalazioni dei contribuenti – esprimendo il nostro pieno consenso alle loro doglianze – all'Agenzia delle Entrate (che non ha risposto), e reiteriamo in questa sede la segnalazione di un problema che ci sembra di grande importanza.

4.2 - Alcune segnalazioni di contribuenti riguardano il problema della correzione di errori – specie relativi ad accenti – nella grafia dei loro nomi o cognomi contenuti nei tesserini sanitari ed in genere nei tesserini che riportano il numero del loro codice fiscale; documenti che sono emessi a cura degli Uffici Fiscali. E' curioso il fatto che mentre alcuni Uffici si sono affrettati ad eseguire le correzioni, altri hanno opposto difficoltà affermando che il sistema informatico non registra gli eventuali accenti. Il che, come abbiamo potuto constatare, non è vero.

4.3 – Un altro tema oggetto di segnalazioni è quello della **trasmissione telematica di documenti fiscali**. Com'è noto, in vari casi, come per **le dichiarazioni dei redditi** di talune categorie di contribuenti, questa trasmissione è divenuta obbligatoria. Analoga situazione esiste, ad es., per la registrazione di determinati contratti. Al riguardo, si segnala da più parti che i *softwares* necessari per le suddette trasmissioni sono stati resi disponibili con grave ritardo, e contenevano – e in parte contengono ancora – parecchi errori e lacune. Ciò ha creato, com'è ovvio, notevoli problemi pratici, ed anche, in qualche caso, danni ingiusti a contribuenti

che non sono riusciti ad effettuare in tempo le loro trasmissioni, e si sono visti quindi trattare come se avessero, per loro incuria o colpa, ommesso di presentarle.

Ci sembra Inammissibile che si creino per i contribuenti degli obblighi, senza poi metterli tempestivamente in condizione di poterli adempiere, e che l'Amministrazione abbia il dovere di rispondere dei ritardi e degli errori dei concessionari – come la SOGEI - incaricati di realizzare i programmi informatici. Ove ciò non avvenga, può avvenire che delle riforme miranti a velocizzare e semplificare le procedure ottengano il risultato esattamente opposto, e che cresca notevolmente, di conseguenza, un contenzioso che sarebbe possibile evitare.

Problemi di questo genere sono segnalati anche in relazione ai pagamenti *on line*. Anche a questo proposito, soprattutto nei primi tempi di applicazione della nuova normativa, si sono verificati inconvenienti anche gravi, con pagamenti regolarmente effettuati, ma non giunti a destinazione. Ciò non fa che confermare l'esigenza che non si addivenga all'introduzione di riforme del genere se non si è più che certi del buon funzionamento dei relativi sistemi informatici.

4.4 – Parecchie segnalazioni e proteste sono giunte da contribuenti a proposito della troppo frequente notificazione di documenti fiscali durante il periodo delle ferie: Ciò avviene soprattutto – ma non soltanto – per le richieste di pagamento dell'imposta sul reddito per i redditi a tassazione separata,

I contribuenti lamentano innanzi tutto la scarsa chiarezza degli atti dell'Amministrazione in questa materia. Frequentemente i contribuenti non sanno (e non ricevono al riguardo nessuna spiegazione od avvertimento) che ciò che viene pagato al momento della percezione del reddito è solo un acconto, a cui dovrà seguire la liquidazione definitiva dell'imposta. Quando questa arriva, ad anni di distanza, molti contribuenti si trovano d'improvviso a dover far fronte ad un pagamento che non comprendono, che non si aspettano e che non prevedevano, incorrendo quindi in gravi difficoltà. Ma se poi, come avviene troppo spesso, queste liquidazioni definitive sono comunicate in luglio od in agosto, quando molte persone sono in ferie; e quando – come spesso avviene - il termine stabilito per il pagamento è più breve di quelli correnti in materia fiscale, la situazione diviene ancora più difficile per il contribuente, che non riesce ad avere tempestiva informazioni ed istruzioni, dato che buona parte del personale degli Uffici Fiscali è in ferie. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento, si impone al contribuente come sanzione un pagamento suppletivo del 30 %, più forte delle normali sanzioni, e che deve essere corrisposto anche se vi è un solo giorno di ritardo nel pagamento.

Situazioni di questo genere si sono verificate molto spesso anche al di fuori dei periodo feriali, nel primo semestre del 2007, periodo nel quale – per essere stata buona parte del personale spostata agli Uffici che compiono gli accertamenti - era veramente difficile per un contribuente mettersi in contatto con l'Ufficio Fiscale, dato che il *call-center* non rispondeva né si ottenevano risposte dal sito elettronico, non si riusciva ad ottenere appuntamenti negli Uffici, perché gli orari a ciò destinati erano sempre strapieni, e recarsi di persona negli uffici implicava code chilometriche, senza alcuna certezza di essere ricevuti. È così avvenuto in molti casi che il contribuente abbia ottenuto finalmente l'appuntamento, quando però il termine per effettuare il pagamento era già scaduto e gli venivano quindi richieste le sanzioni. Attualmente questa situazione è assai migliorata; ma occorre vigilare molto attentamente affinché disservizi del genere non abbiano a ripetersi.

5 – Conclusione

Concludendo questa relazione, non possiamo che reiterare ancora una volta quanto abbiamo sempre detto: ***i poteri conferiti al Garante dalla legislazione vigente sono troppo vaghi e troppo poco incisivi.*** Con ciò non vogliamo affermare

che l'auspicato aumento dei poteri del Garante debba spingersi fino a trasformarlo in un doppione delle Commissioni Tributarie. Ma è certo che fino a quando i poteri resteranno quelli attuali, si correrà il rischio di veder ripetersi l'esperienza negativa dei difensori civici. Attualmente, Il Garante non ha veri poteri di intervento, ma semplici compiti di segnalazione e di denuncia, il cui esito dipende dall'autorevolezza che il Garante abbia saputo guadagnarsi e dalla volontà politica di chi le riceve. Le denunce e segnalazioni, secondo la normativa attuale, potrebbero essere accantonate o addirittura cestinate senza esame, senza che sia previsto per situazioni del genere alcun rimedio. E' questo il principale punto dolente, sul quale la disciplina legislativa dell'istituto deve essere urgentemente modificata se si vuole rendere il Garante veramente vitale.

Nel gennaio 2002, Il Ministro dell'Economia del Governo dell'epoca, Prof. Tremonti, in una sua relazione al Parlamento, dichiarò testualmente: *"appare indispensabile una revisione legislativa tale che il Garante del Contribuente non sia più totalmente disarmato, dal momento che i suoi poteri sono limitati a segnalare, invitare, raccomandare, richiamare"*. Dichiarazione di intenzioni che è però rimasta sulla carta per 6 anni, senza avere neppure un vago inizio di attuazione. È lecito sperare che nel 2008 si faccia finalmente qualche cosa?

È per questi motivi che il Garante del Contribuente per il Piemonte, come i suoi colleghi di tutta Italia, insiste perché la proposta di legge sopra ricordata sia eventualmente ripresentata, e rapidamente approvata. Non vi è a questo riguardo da parte dei Garanti, alcuna difesa di interessi corporativi, né una sterile posizione di critica pura e semplice della normativa esistente, ma un atteggiamento costruttivo, fondato sull'esperienza maturata in sette anni di attività, e che mira a **rendere realmente vitale un istituto creato per trasformare i contribuenti italiani da "sudditi" a "cittadini"**.

IL PRESIDENTE

(Dr. Silvio PIERI)

